

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2003 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2021

che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo la piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce una serie di meccanismi di cooperazione per facilitare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia rinnovabile in modo efficace sotto il profilo dei costi, compresi i trasferimenti statistici tra Stati membri di energia da fonti rinnovabili. I trasferimenti statistici effettuati a norma dell'articolo 6 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2018/2001 consentono agli Stati membri che non raggiungono il loro obiettivo in materia di energie rinnovabili stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, o il loro contributo di energia da rinnovabili di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, di acquistare il valore statistico di quote di energie rinnovabili dagli Stati membri che superano il loro obiettivo o contributo. Gli Stati membri possono utilizzare i trasferimenti statistici anche per rispettare i punti di riferimento della traiettoria indicativa a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001, la Commissione istituisce una piattaforma di facilitazione al fine di sostenere gli Stati membri che utilizzano i meccanismi di cooperazione per contribuire all'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione in materia di energie rinnovabili.
- (3) Al fine di agevolare i trasferimenti statistici tra Stati membri, la Commissione ha il potere di istituire una piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (Union renewable development platform — «URDP»). L'URDP dovrebbe fornire una panoramica del conseguimento degli obiettivi e dei contributi da parte degli Stati membri, includere informazioni fornite dagli Stati membri sull'offerta e sulla domanda di trasferimenti statistici di energia rinnovabile, consentire agli Stati membri di esplicitare la loro volontà di effettuare trasferimenti statistici e descrivere le possibili condizioni per un trasferimento, individuare potenziali partner di trasferimento mediante un meccanismo di abbinamento di domanda e offerta e indicare i punti di contatto incaricati dei trasferimenti statistici negli Stati membri. L'URDP dovrebbe inoltre contenere un archivio dei documenti di orientamento e una rassegna delle informazioni disponibili sugli accordi di trasferimento statistico conclusi. L'URDP dovrebbe essere usata su base volontaria.
- (4) L'URDP dovrebbe facilitare gli accordi di trasferimento statistico. I potenziali trasferimenti individuati mediante il meccanismo di abbinamento non dovrebbero essere giuridicamente vincolanti.
- (5) I dati sulle quantità di energia aggregate disponibili per i trasferimenti statistici attraverso l'URDP dovrebbero provenire da valutazioni di terzi, nonché, a seconda dei casi, dai piani nazionali integrati per l'energia e il clima, dagli omonimi piani aggiornati e dalle relazioni intermedie in materia che gli Stati membri presentano a norma del

⁽¹⁾ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

